



adottata dal Direttore Generale in data 29 DIC. 2011

OGGETTO: D.G.R. 26/9 del 24.5.2011. STIPULA CONVENZIONE DITTA *DITTA CELIACHIA & GUSTO DI STEFANIA PUTZU*

Su proposta del Responsabile affari generali e legali il quale

- VISTA la delibera della Giunta Regionale n: 26/9 del 25.05.2011 con la quale vengono autorizzate le AA.SS.LL della Regione a sottoscrivere convenzioni con Esercizi Commerciali Specializzati nella vendita di prodotti senza glutine, sezione A2 del Registro Nazionale, di cui all'art 7 D.M. 8.6.2001, per l'erogazione con oneri a carico del SSR dei prodotti senza glutine prescritti ai celiaci;
- VISTA la richiesta di convenzione della *DITTA CELIACHIA & GUSTO DI STEFANIA PUTZU* iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Cagliari al n° 263839 pervenuta al protocollo generale dell'Azienda in data 23 dicembre 2011 al n. 28441;
- VISTO il certificato della Camera di Commercio, allegato all'istanza di convenzione, dal quale si rileva che la Ditta esercita prevalentemente la vendita al dettaglio di prodotti alimentari senza glutine;
- VISTO il D.M. 8 giugno 2011 recante "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" che dispone:  
art. 1. (Ambito di applicazione)  
1. L'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da:  
c) morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.  
Art. 6. (Modalità di erogazione)  
1. I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali.
- ACCERTATO che sulla base dei presupposti normativi e del possesso dei requisiti della Ditta richiedente può essere accolta la domanda di stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. 26/9 del 24.5.2011
- ATTESO che la deliberazione della Giunta Regionale prevede che sulle forniture debbano essere praticati i medesimi sconti praticati i medesimi sconti praticati dalla farmacie convenzionate ( 8% sul prezzo al pubblico banca Codina).
- VISTO lo schema di convenzione, approvato con la richiamata D.G.R. 26/9, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE

Di accogliere l'istanza della *DITTA CELIACHIA & GUSTO DI STEFANIA PUTZU* con sede in legale in Cagliari;

Di Provvedere alla stipula della convenzione in base allo schema approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 26/9.

## IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

## DELIBERA



Per i motivi in premessa

- Di accogliere l'istanza della *DITTA CELIACHIA & GUSTO DI STEFANIA PUTZU* con sede in Cagliari;
- Di Provvedere alla stipula della convenzione in base allo schema approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 26/9.
- Demandare al Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale gli adempimenti relativi alla corretta esecuzione della convenzione e delle relative liquidazioni.
- Di determinare gli oneri e l'imputazione a bilancio con separati atti di liquidazione, da adottarsi a cura del Servizio Farmaceutico Territoriale.

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Calamida




Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario  
Dott. Antonio Frailis



Resp. Serv. Aagg e Leg



Sett. Aagg



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 102 del 29 DIC. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7


a partire dal 30 DIC. 2011 al 13 GEN. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



  
\_\_\_\_\_

DESTINATARI:

Affari generali e legali

Assistenza Farmaceutica Territoriale

Servizio Bilancio

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D.LGS.114/1998**

**TRA**

L'Azienda U.S.L. di Carbonia sede Legale e Amministrativa in Carbonia, Via Dalmazia, 83. all'uopo rappresentata dal Direttore Generale p.t. dr. Maurizio Calamida nato a Cagliari il 10/08/1953 all'uopo domiciliato presso L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia.

**E**

la Ditta Celiachia & Gusto di Stefani Putzu, con sede legale in Cagliari in via Santa Maria Chiara, 67 Partita IVA 03706090168, iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio di Cagliari al nr. CA 263839 il cui esercizio commerciale denominato Celiachia e Gusto è ubicato in Cagliari via Santa Maria Chiara, 67, si conviene e si stipula quanto segue.

**ART. 1 OGGETTO E FINALITA'**

Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs.114/1998.

**ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI**

La Ditta Celiachia & Gusto di Stefania Putzu si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali Nonché delle ulteriori disposizioni definite da questa ASL
- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;

- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

### **ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI**

La Ditta Ditta Celiachia & Gusto di Stefania Putzu assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

### **ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

- 4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dalla data di stipula della stessa.
- 4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR.
- 4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.
- 4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la ditta Ditta Celiachia & Gusto di Stefania Putzu ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

### **ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo di raccomandata AR, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la ASL di Carbonia possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della ditta/società dell'art.3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

### **ART. 6 FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Cagliari.

**ART. 7 NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Carbonia, li \_\_\_\_\_

La Ditta  
Ditta Celiachia & Gusto di Stefania Putzu

ASL 7 Carbonia  
Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Calamida

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_